

	Allegato <b>A)</b> all'atto del 17.07.2019, Repertorio n.	
	202056/30481.	
	Statuto Associazione SaniDoc APS	
	Art. 1 Costituzione.	
	E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto	
	Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo settore" o "CTS") e ss.mm.ii, una	
	associazione di promozione sociale avente la seguente	
	denominazione: "SaniDoc APS" (in seguito denominata	
	Associazione).	
	L' Associazione è promossa dalla CNA (Confederazione Nazionale	
	dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e di	
	concerto con la Confederazione nazionale e regionale, potrà	
	estendersi in altre regioni.	
	Ai sensi del DPR 10 Febbraio 2000 n.361 l'Associazione è	
	iscritta al Registro delle persone giuridiche.	
	Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo	
	Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme	
	previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione	
	nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione	
	al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more	
	dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto	
	da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice	
	del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro	
	regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente	

previsto dalla specifica normativa di settore.

L'impiego nella denominazione sociale l'espressione

"associazione di promozione sociale" e/o l'acronimo "APS" è

strettamente legato all'iscrizione ai registri sopra esposti.

Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta all'uno

o all'altro registro, non potrà utilizzare la formulazione

"associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Art. 2 - Sede, Durata, Organo Ufficiale di Stampa

Sede: l'Associazione ha sede presso la Cna Provinciale di

Ancona, Via Umani 1/a - Ancona

E' data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di

Amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi

la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea

straordinaria dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi

trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o

Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere

istituite, trasferite o sopresse sedi secondarie, sedi

operative ed uffici sul territorio dello Stato italiano e

all'estero. In Italia, sulla base della articolazione vigente

nel Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per il miglior

assolvimento dei propri compiti l'Associazione potrà

domiciliarsi presso gli Ambulatori ad essa aderenti

	articolandosi in sedi interregionali, regionali, zonali e	
	configurandosi infine in sedi distrettuali.	
	Durata: la durata della Associazione è illimitata.	
	Organo ufficiale di stampa: l'Organo Ufficiale di Stampa è il	
	Portale della Associazione. La Associazione potrà utilizzare	
	qualunque altro mezzo di informazione e comunicazione su	
	supporto informatico, telematico o cartaceo (quali ad	
	esempio Call Centers/Numero Verde, Libri, Giornali, Riviste,	
	News Letters, Posters, Opuscoli informativi, ecc) ritenuto	
	valido al fine di diffondere tutte le informazioni	
	necessarie ed utili al progresso ed al miglioramento della	
	vita dell'Associazione e alla tutela del bene "salute".	
	Art.3 Scopo, finalità e attività	
	L'associazione è un Ente del Terzo Settore, non ha scopo di	
	lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o	
	principale, in favore dei propri associati, di loro familiari	
	o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse	
	generale di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017 lettere, a) e b):	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie.	

	Per la realizzazione delle proprie attività di interesse	
	generale l'Associazione si avvale in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati.	
	Per l'attuazione dei propri scopi sociali, l'Associazione si	
	propone di svolgere le seguenti attività:	
	- perseguire la promozione sociale dell'assistenza	
	specialistica pubblica e privata in modo da favorirne la	
	accessibilità a tutte le fasce di utenza avendo particolare	
	riguardo a quelle socio-economicamente vulnerabili, vista	
	anche la difficoltà da parte del Servizio Sanitario Nazionale	
	di offrire agli aventi diritto sia uniformi "Livelli	
	Essenziali di Assistenza" (LEA) sia "Livelli Integrativi di	
	Assistenza" (LIA);	
	-promuovere i servizi Sociali attraverso un contratto di	
	Garanzia tra gli associati;	
	-prevedere la individuazione e definizione dei	
	requisiti e degli standard dei Servizi	
	specialistici Sociali riguardo in particolare a	
	etica, sicurezza, qualità ed economicità degli	
	stessi;	
	-svolgere qualsiasi altra attività lecita e	
	funzionale a raggiungimento degli scopi sociali.	
	In generale sono potenziali settori di intervento	
	dell'Associazione, ove compatibili, le attività di	

	cui all'art. 5 lettere a), b), c), d), f), h), i),	
	l), m), n), o), p), r), s), u) del CTS e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6	
	del CTS, attività diverse da quelle di cui al	
	presente articolo, secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, come	
	individuare dal Consiglio Direttivo, ai sensi del	
	successivo art 16, nonché raccolte fondi ai sensi	
	dell'art.7 del medesimo decreto.	
	L'Associazione potrà inoltre aderire, confederarsi e	
	domiciliarsi presso enti non profit per lo svolgimento di	
	prestazioni di volontariato attivo nel campo dell'assistenza	
	specialistica in Italia e nei paesi esteri.	
	La individuazione dei soggetti assistibili e/o aventi diritto	
	alla assistenza sussidiaria presso i centri specialistici	
	aderenti alla Associazione non appartiene alla discrezionalità	
	dei Soci ma, previo accordo tra le parti, è demandata dalla	
	Associazione ai Servizi Sociali dei Comuni	
	territorialmente competenti, ad altri enti della pubblica	
	amministrazione, ad enti no profit quali Fondazioni,	
	Associazioni di Volontariato, ed organizzazioni religiose o	
	missionarie.	
	Volontariato: l'Associazione potrà aderire ad iniziative in	
	Italia e all'estero per lo svolgimento di prestazioni di	

	volontariato attivo nel campo dell'assistenza specialistica	
	attraverso accordi e intese con enti pubblici o privati no-	
	profit quali fondazioni, comitati, organizzazioni di	
	volontariato, organizzazioni non governative, cooperative	
	sociali.	
	L'Associazione potrà sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta	
	utile od opportuna al raggiungimento degli scopi sociali e	
	potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e	
	finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico,	
	comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la	
	prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie	
	anche reali.	
	Art.4 Ammissione e numero degli associati	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in	
	relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa, in conformità con l'art.35 comma 2 CTS.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35	
	col D.lgs. 117/2017).	
	Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti	
	del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti	
	stabiliti dal CTS, che condividono le finalità della stessa e	
	che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro	

	opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentata da	
	minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente	
	la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda	
	rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti	
	dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le	
	obbligazioni dell'associato minorenni.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al	
	Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo	
	di posta elettronica;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, il Codice Etico, la Carta dei Servizi, il	
	Nomenclatore Tariffario, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	di impegnarsi al versamento della quota di adesione annuale.	
	La domanda di ammissione in qualità di socio promotore deve	
	essere presentata dal Rappresentante Legale della struttura	
	ambulatoriale o dal responsabile dello studio medico	
	Alla domanda dei soci promotori dovrà essere allegata la	
	apposita Scheda Dati Caratteristici per i requisiti	
	strutturali, tecnologici e organizzativi e il consenso al	
	trattamento dei dati secondo le normative vigenti in materia	

	di Privacy e altre normative applicabili.	
	La domanda di ammissione in qualità di socio sostenitore può	
	essere presentata in proprio o da parte del Rappresentante	
	Legale delle Aziende a favore dei propri dipendenti,	
	collaboratori o degli Enti assistenziali a favore dei propri	
	iscritti.	
	E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri	
	da esso espressamente delegati, di esaminare e deliberare	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
	svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura	
	del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve	
	essere comunicata e motivata dal Consiglio Direttivo	
	all'interessato entro 30 giorni.	
	In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può	
	chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via	
	definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione	
	della sua prima convocazione utile.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art.7 del presente statuto.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi	



di diritti o a termine.

#### Art. 4-bis Tipologie di Soci

L'Associazione è una "welfare community" composta da tre distinte categorie di Soci così come di seguito identificati:

1.Soci Fondatori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti che hanno fondato l'associazione e che si impegnano a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale; gli stessi assumono il ruolo di "Garanti" per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire le prerogative dei soci fondatori ad altri soci che, contribuendo alla promozione ed allo sviluppo degli scopi istituzionali, sostengano l'affermazione dell'associazione e che nel contempo si impegnano ad assumere il ruolo di "Garanti" del perseguimento degli scopi istituzionali.

I Soci fondatori si impegnano in qualità di "Committenti" alla realizzazione del contratto di garanzia.

2.Soci Promotori: sono i rappresentanti legali delle strutture cliniche e ambulatoriali che, versando la quota associativa, si impegnano come "Promittenti" a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statutari e del Regolamento Applicativo.

3.Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e/o i rappresentanti legali delle persone giuridiche, pubbliche o private, che,

	versando la quota associativa, si impegnano come "Acquirenti"	
	a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto	
	sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statutari.	
	Ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto la vigenza	
	del principio di uguaglianza non impedisce che la misura dei	
	contributi e i diritti e obblighi possano variare tra i Soci	
	in relazione al diverso ruolo a ciascun Socio attribuito	
	all'interno della Associazione per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale; la valutazione di ammissione degli	
	aspiranti associati, la attribuzione a una delle categorie	
	sociali statutariamente previste e la relativa contribuzione	
	dovrà basarsi su requisiti oggettivi stabiliti dagli organi	
	direzionali preposti.	
	Art. 5 - Tessera sociale, contributi	
	La tessera sociale è il documento comprovante la qualità di	
	Socio ed è rilasciata dalla Associazione al fine di esercitare	
	i previsti diritti e doveri di Socio. Essa identifica la	
	categoria sociale di appartenenza.	
	Contributi: ogni conferimento è finalizzato al raggiungimento	
	dello scopo sociale. La misura dei contributi varia tra i Soci	
	in relazione alla diversa categoria sociale di appartenenza.	
	L'associazione varia l'importo unitario della tessera anche in	
	base all'acquisto collettivo da parte di ordini professionali	
	e/o datoriali ed enti pubblici e privati; detto importo è	
	determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.	

I contributi si suddividono in:

1. "contributo ordinario annuale";

2. "contributo etico" finalizzato alla promozione sociale dell'assistenza sanitaria

3. "contributo straordinario" finalizzato alla realizzazione di altro progetto.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Le norme sull'ordinamento interno della Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Diritti: costituiscono diritti degli associati:

a) il diritto di intervento in assemblea: la partecipazione alle politiche della Associazione in senso propositivo, consultivo e deliberativo è diritto inviolabile di ogni Socio;

b) il diritto di voto e di delega: ogni Socio ha diritto a un voto ed ha facoltà di delegare il suo voto ad altro socio;

c) il diritto di rivestire cariche sociali: ogni Socio ha diritto ad essere eletto negli organi direzionali secondo i ruoli e le competenze statutariamente previste

d) il diritto di fruire dei beni e servizi della Associazione previsti per la categoria di appartenenza nonché il diritto al godimento delle condizioni riservate dalla Associazione ai propri Soci in forza di accordi contrattuali con fornitori di beni e servizi

	e)il diritto d'informazione: ogni Socio ha diritto a ricevere	
	informazione sulle attività e sulle iniziative	
	dell'Associazione;	
	f)esaminare i libri sociali;	
	g)concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	h)essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per	
	conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;	
	i)prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi;	
	j)discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;	
	k)modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	l)decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione	
	o scioglimento dell'Associazione;	
	m)impugnare le delibere assembleari;	
	n)recedere dall'associazione ai sensi del successivo art. 7;	
	o) esercitare i diritti di cui all'art. 29 del CTS.	
	Obblighi: sono obblighi dei Soci:	
	a)l'accettazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del	
	Regolamento Applicativo dell'Associazione e del Codice Etico	
	dell'Associazione	
	b)l'accettazione della Carta dei Servizi e del Nomenclatore	
	Tariffario dell'Associazione	

	c)l'accettazione dei controlli da parte degli organi tecnici associativi preposti	
	d)il versamento della quota sociale e dei contributi associativi nella misura annualmente prevista dall'Associazione;	
	e)l'accettazione delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell' associazione secondo le competenze statutarie;	
	f)mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.	
	Art. 7 - Recesso, Esclusione e Decadenza dei soci	
	La qualifica di associato si perde per:	
	- decesso	
	- scioglimento dell'Associazione;	
	- mancato pagamento della quota sociale;	
	- recesso	
	- esclusione o radiazione.	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la	

	sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i	
	seguenti motivi:	
	- inosservanza delle disposizioni dello statuto, del Codice	
	Etico, dei Regolamenti Interni, della Carta dei Servizi e/o	
	del Nomenclatore Tariffario, di eventuali regolamenti o delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei	
	suoi soci;	
	- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita	
	dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone	
	lo scioglimento;	
	- il commettere o provocare gravi disordini durante le	
	assemblee;	
	- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti	
	od altro di proprietà dell'Associazione;	
	- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali	
	all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua	
	pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.	
	In caso di esclusione il Consiglio Direttivo contesta i fatti	
	al Socio e gli comunica l'avvio del procedimento di	
	esclusione. La deliberazione del consiglio contenente le	
	motivazioni dell'esclusione è comunicata all'interessato a	
	mezzo lettera raccomandata A/R.	
	Se il Socio non si oppone entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione alla contestazione effettuata dal Consiglio	

	Direttivo, l'esclusione produce effetto allo scadere del	
	termine per fare opposizione.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il	
	Socio può chiedere al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R	
	che l'Assemblea deliberi sull'esclusione. In tal caso	
	l'Assemblea viene convocata per decidere sulla proposta di	
	esclusione e l'esclusione avrà effetto con la comunicazione al	
	Socio della delibera di esclusione.	
	In caso di decadenza: il socio decade dal rapporto associativo	
	nel caso di mancato o insufficiente versamento della quota	
	associativa ovvero nel caso della perdita di uno dei requisiti	
	previsti all'art. 6 del presente statuto.	
	Alla decadenza si applica il procedimento di contestazione	
	previsto per l'esclusione.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione.	
	Gli associati hanno il diritto di recedere dal rapporto	
	associativo, comunicando tale volontà al Consiglio Direttivo a	
	mezzo lettera raccomandata A/R.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.	
	Il recesso comporta la cancellazione dal Libro dei Soci e la	
	cessazione di ogni partecipazione alla vita associativa.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono	
	trasferibili.	
	Gli associati che abbiano cessato di appartenere	

all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Art. 8 - Organi Associativi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

E' organismo di garanzia e di controllo:

- Il Collegio dei Sindaci Revisori (eventuale);
- Revisore legale dei conti (eventuale)

Ogni categoria di Soci, essendo espressamente esclusa ogni limitazione alla partecipazione negli organi direzionali amministrativi dell'Associazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa è dunque rappresentata nella Assemblea e nel Consiglio Direttivo in base al proprio ruolo sociale e alle competenze statutariamente previste.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



	I membri degli organi dell'Associazione che dovessero	
	incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel	
	presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla	
	pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente	
	dall'incarico ricoperto.	
	Art. 9 - Assemblea	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è	
	l'organo sovrano.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per	
	cassa e del preventivo.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli	
	associati ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che	
	abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15	
	giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.	
	Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	quando ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata di	
	almeno un terzo degli associati, e/o dalla maggioranza del	
	Consiglio Direttivo. La convocazione contenente l'indicazione	
	del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza sia in prima	
	che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del	
	giorno, è fatta mediante avviso pubblicato almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per la riunione sulla bacheca	

	dell'Associazione presso la sede legale e mediante	
	pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet	
	dell'Associazione. La convocazione potrà inoltre essere	
	effettuata, almeno otto giorni prima della data della	
	riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione in	
	ogni sede dell'associazione ed in ogni luogo nel quale	
	l'associazione risulti domiciliata. Ogni associato ha diritto	
	ad almeno un voto, esercitabile anche mediante delega posta in	
	calce all'avviso di convocazione. La delega può essere	
	conferita solo ad altri Soci non membri del Consiglio	
	Direttivo e ogni socio può avere solo una delega.	
	Essa è convocata presso la sede legale o in altro luogo sul	
	territorio dello Stato italiano.	
	Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente in sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano	
	in termini di associazione o in assenza di entrambi dalla	
	persona designata dalla maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente nomina il segretario verbalizzante, accerta la	
	regolare convocazione dell'Assemblea, la regolarità delle	
	deleghe anche attraverso l'ausilio di due scrutatori allo	
	scopo nominati, nonché l'identità e la legittimazione dei	
	presenti.	
	Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita	
	delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante	

	mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	<i>Assemblea in audio o video conferenza</i>	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	collegati in audioconferenza o videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel	
	verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione, che provvedono alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in	
	audioconferenza o videoconferenza a cura della società, nei	

	quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare	
	all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	in cui sono presenti il presidente ed il segretario.	
	L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è	
	validamente costituita in prima convocazione con la presenza	
	di almeno la metà più uno degli associati - in proprio o per	
	delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea	
	delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata	
	subito a votare una seconda volta.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art. 27	
	del presente statuto.	
	Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali	
	a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I	
	verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della	
	sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro	
	formazione e restano successivamente agli atti a disposizione	
	dei Soci per la consultazione.	
	Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano	
	tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio	
	segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti	
	con diritto di voto.	

	Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di	
	norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal	
	regolamento.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli	
	scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle	
	elezioni.	
	Art. 12 - Compiti dell'Assemblea	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se	
	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio	
	Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo	
	mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno	
	tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e	
	firmi gli scrutini;	
	- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, il	
	preventivo e l'eventuale bilancio sociale;	
	- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali	
	dell'Associazione approvando il programma di attività	
	predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	

	associativi e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di	
	ammissione ed i contributi associativi;	
	- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	- delibera sulla esclusione degli associati, ai sensi del	
	precedente art. 7;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del CTS;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione;	
	- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione	
	sociale;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Gli associati hanno la facoltà di richiedere l'inclusione di	
	argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. La	
	richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere	
	sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al	
	Consiglio Direttivo un mese prima della data dell'assemblea.	
	Art.13 - Composizione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri	

	compreso il Presidente ed il Vice Presidente e in via	
	ordinaria si riunisce trimestralmente presso la sede della	
	Associazione o presso altro luogo purché in Italia. Il	
	Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto	
	dall'art.26 del CTS e dura in carica cinque anni e sono	
	rieleggibili.	
	I componenti sono scelti tra gli associati ed in	
	rappresentanza delle tre categorie sociali.	
	Ogni categoria sociale deve essere rappresentata.	
	La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da	
	Soci Fondatori.	
	I Soci Sostenitori hanno diritto ad un rappresentante.	
	Un componente individuato tra i soci fondatori è di diritto	
	Presidente del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio	
	Direttivo operano collegialmente secondo il principio di	
	maggioranza.	
	I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in	
	nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382	
	del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).	
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può	
	avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di	
	commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività	
	volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze	
	specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici	
	programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile,	

specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

#### Art.14 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente individuato tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata da almeno tre consiglieri, la convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera raccomandata consegnata a mano oppure può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) e la posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. Anche in assenza delle predette formalità, il Consiglio s'intende regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età ed è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il



	Consiglio Direttivo nomina un Direttore generale che può	
	essere scelto anche tra i componenti del Consiglio medesimo.	
	Il Direttore generale verbalizza le adunanze del Consiglio	
	Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo	
	nelle attività esecutive. Il Direttore generale cura la tenuta	
	del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del	
	libro dei Soci.	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle	
	indicazioni programmatiche dell'assemblea. Il Consiglio	
	Direttivo può delegare i suoi poteri ad uno o più	
	amministratori delegati, ad un comitato esecutivo o a uno o	
	più direttori. Può inoltre, determinarne compiti,	
	responsabilità e durata dell'incarico, in funzione del	
	raggiungimento degli scopi istituzionali, istituire	
	commissioni consultive, gruppi di lavoro, comitati e qualsiasi	
	altro organismo interno all'associazione. Il Consiglio può	
	predisporre tutti i regolamenti necessari e/o opportuni per	
	il miglior svolgimento dell'attività associativa.	
	Art. 15 Decadenza del Consiglio Direttivo	
	I componenti del Consiglio Direttivo non decadono	
	dall'incarico, se non per dimissioni o cause di forza	
	maggiore, avendo il compito di agire, vigilare e garantire che	
	la vita dell'Associazione si svolga secondo le finalità	
	istituzionali e secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei	

	Soci. In caso di cessazione di uno o più membri, per qualsiasi	
	ragione, quelli rimasti in carica provvedono per cooptazione	
	all'integrazione dell'organo di un componente appartenente	
	alla categoria sociale non più rappresentata nel Consiglio	
	Direttivo. Il consigliere decaduto verrà sostituito dal socio	
	risultato primo escluso all'elezione del direttivo. I nuovi	
	eletti durano in carica fino alla prossima assemblea che	
	delibererà le nuove nomine. Qualora venga meno per qualsiasi	
	motivo la maggioranza dei membri in carica, automaticamente	
	decade tutto il Consiglio che rimane in carica solo per il	
	compimento di atti di ordinaria amministrazione e per la	
	convocazione con urgenza dell'Assemblea che dovrà nominare il	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio può predisporre tutti i regolamenti necessari	
	e/o opportuni per il miglior svolgimento dell'attività	
	associativa. Al Consiglio sono riconosciute le seguenti	
	attribuzioni:	
	- convocare l'assemblea;	
	- eseguire le delibere dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle	
	linee approvate dall'Assemblea;	
	- il recepimento e il rispetto dei requisiti di sistema	
	secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;	
	- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività	

	diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse	
	generale;	
	- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato	
	patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei	
	proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e gestionale dell'associazione e le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti	
	dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella	
	forma del rendiconto per cassa.	
	- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità	
	e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;	
	- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del	
	CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale secondo	
	quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa	
	o nella nota integrativa al bilancio;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e programmazione economica dell'anno sociale;	
	- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione	
	dell'Assemblea;	
	- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo	
	uno o più Consiglieri;	
	- la determinazione dei contributi associativi ordinari	

	annuali, straordinari una tantum, etici e straordinari	
	finalizzati;	
	- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei	
	Soci;	
	- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività	
	sociali;	
	- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse	
	dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a	
	garantire il buon andamento dell'Associazione;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi	
	titolo;	
	- la stipula di accordi, contratti e/o convenzioni tra la	
	Associazione e persone fisiche o giuridiche enti pubblici o	
	privati;	
	- la stipula di tutti gli atti di natura contrattuale,	
	mobiliare, immobiliare e finanziaria compresa la assunzione di	
	personale dipendente, di contratti d'opera con terzi,	
	l'apertura di conti correnti con enti finanziarie/o istituti	
	bancari nell'ambito delle attività sociali non riservate	
	all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.	
	- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione	
	alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se	

compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### Art. 17 - Il Presidente DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e nei rapporti interni ed in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta. In caso di urgenza assume, sotto la propria responsabilità tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso consiglio che deve essere convocato nel più breve tempo possibile. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.

#### Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi non possa svolgere l'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del Vice Presidente è per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 19 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno,

	verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un	
	minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere	
	individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.	
	Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono	
	incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica	
	l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di	
	decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno	
	comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza	
	dell'Associazione e moralità.	
	Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile	
	nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti.	
	Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto	

	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è	
	conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione	
	dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.	
	Art. 20 - Revisore legale dei conti	
	Fermo restando quanto previsto dall'art.29, nei casi previsti	
	dall'art.31 del CTS l'Associazione:	
	potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio	
	dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro;	
	ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 21 - Organi Direzionali Tecnici: Comitato Scientifico,	
	Agenzia Sanitaria, Comitato VRQ.	
	Organi Direzionali Tecnici: gli Organi Direzionali Tecnici	
	della Associazione agiscono in funzione del raggiungimento	
	degli scopi istituzionali quali comitati permanenti di lavoro	
	con funzioni propositive e consultive verso l'Assemblea dei	
	Soci e verso il Consiglio Direttivo per la rilevazione,	
	l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte	

	qualificate in materia di organizzazione dei servizi medici,	
	l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli	
	gestionali. Gli Organi Direzionali Tecnici operano al	
	riguardo in quattro aree di programma (etica, sicurezza,	
	qualità, economicità) per la definizione dei "requisiti di	
	Sistema" per la promozione dei servizi medici sociali. Il	
	lavoro degli Organi Direzionali Tecnici è finalizzato alla	
	elaborazione ed alla produzione di documentazione metodologica	
	relativa alla definizione, elaborazione ed implementazione dei	
	"Requisiti di Sistema": in senso esemplificativo e non	
	esaustivo gli Organi Direzionali Tecnici elaborano attraverso	
	linee-guida cliniche ed extracliniche i requisiti di sistema	
	strutturali, tecnologici e organizzativi nonché gli standards	
	di struttura, processo ed esito degli Ambulatori e Studi	
	medici aderenti all'Associazione. La documentazione	
	metodologica attiene in particolare agli standard di servizio,	
	ai livelli assistenziali, all'accreditamento volontario tra	
	pari, alla certificazione ISO 9000, al governo clinico e	
	organizzativo, alla gestione del rischio e all'assicurazione	
	della qualità delle cure e dell'assistenza medica.	
	I requisiti per appartenere agli Organi Direzionali Tecnici	
	sono di ordine etico, culturale, scientifico e professionale	
	in particolare nelle discipline mediche, chirurgiche,	
	giurisprudenziali, economiche, politiche, sociali: i	
	componenti di tali organi sono nominati e cooptati dal	



	Consiglio Direttivo della Associazione.	
	Ogni organo dura in carica 3 (tre) anni si compone di tre	
	membri effettivi e designa al suo interno il Presidente.	
	I membri degli organi direzionali tecnici sono rieleggibili	
	alla scadenza del loro mandato sia nell'ambito del proprio	
	organo tecnico sia in altro organo tecnico statutariamente	
	previsto. Per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute	
	valgono le norme dettate dal presente statuto per i componenti	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il Comitato Scientifico: ha la funzione di definire anche	
	attraverso Linee Guida i requisiti volontari e gli standard di	
	struttura.	
	Art. 22 - Risorse Economiche ed assenza di lucro	
	Risorse Economiche:	
	l'Associazione trae le risorse economiche per il suo	
	funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:	
	a) quote e contributi degli associati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno	
	di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito	
	dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	

	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività	
	economiche svolte in via accessoria a quelle istituzionali e	
	comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
	istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al	
	proprio finanziamento;	
	i) proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del	
	Codice del Terzo Settore;	
	j) proventi da attività diverse da quelle di interesse	
	generale di cui all'art.6 CTS;	
	k) altre entrate compatibili con le finalità sociali;	
	l) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo	
	pervenuti all'Associazione;dai contributi pubblici e privati	
	destinati ad incremento del patrimonio;	
	b) dagli avanzi netti di gestione;	
	c) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a	
	qualsiasi scopo.	
	Le entrate destinate all'attuazione dei compiti istituzionali	
	dell'associazione sono rappresentate:	
	a) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;	
	b) da contributi di Enti Pubblici e Privati destinati allo	

	svolgimento dell'attività;	
	c) da introiti derivanti da iniziative organizzate e gestite	
	autonomamente o attraverso soggetti con i quali l'associazione	
	stipuli contratti o accordi finalizzati alla organizzazione di	
	eventi o servizi quali a titolo esemplificativo campagne	
	informativo-educazionali rivolte alla prevenzione in medicina,	
	corsi di formazione e/o aggiornamento, pubblicazioni,	
	congressi, attività di ricerca, didattica, di tirocinio e di	
	addestramento, svolte in proprio o per conto e/o con il	
	concorso di altri Enti o Istituzioni Pubbliche o Private anche	
	finalizzate alla certificazione di qualità, all'ottenimento o	
	al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, accordi	
	contrattuali e certificazioni da parte di Enti Pubblici o	
	Privati competenti.	
	I contributi associativi da versare all'atto dell'adesione	
	sono differenziati in relazione alla categoria a cui	
	appartiene l'iscritto e sono determinati annualmente dal	
	Consiglio Direttivo.	
	E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori. I	
	versamenti e contributi comunque effettuati sono a fondo	
	perduto, non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi, a	
	titolo esemplificativo, non si può richiedere il rimborso di	
	quanto versato all'Associazione, in caso di morte, di recesso	
	o di esclusione dall'Associazione né in caso di scioglimento o	
	estinzione dell'Associazione stessa.	

	I versamenti comunque effettuati non attribuiscono quote	
	indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualunque	
	titolo.	
	L'Associazione può costituire un patrimonio destinato ad uno	
	specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli	
	2447-bis e seguenti del Codice Civile e dell'art. 10 del CTS.	
	Assenza di fini di lucro - divieto di distribuzione degli	
	utili:	
	l'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a	
	favore di attività istituzionali statutariamente previste.	
	Articolo 23 - Esercizi sociali e Rendicontazione.	
	L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno.	
	Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il	
	30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 commal CTS	
	un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli	
	oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le	
	poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario	
	dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie.	

	Una proroga può essere prevista in caso di comprovata	
	necessità o impedimento.	
	In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13	
	comma 2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.	
	Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo	
	analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la	
	consistenza finanziaria.	
	Ai sensi dell'art.13 co. 6 il Consiglio direttivo documenta il	
	carattere secondario e strumentale dell'attività di cui	
	all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa	
	o nella nota integrativa al bilancio.	
	La previsione e programmazione economica dell'anno sociale	
	successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla	
	formulazione delle linee generali di attività	
	dell'Associazione.	
	Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà	
	essere redatto, approvato e depositato presso il Registro	
	Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse	
	modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto	
	delle linee guida adottate con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale dovrà	
	essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo é convocato ogni anno entro il 31 marzo	
	per la stesura del bilancio relativo all'anno precedente. Il	

	bilancio deve essere depositato presso la sede	
	dell'Associazione nei quindici giorni che precedono	
	l'assemblea convocata per la sua approvazione. La richiesta di	
	copie è soddisfatta dall'Associazione con spese a carico del	
	richiedente.	
	Articolo 24 - LIBRI SOCIALI.	
	Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge,	
	l'Associazione tiene	
	il libro degli Associati;	
	il libro delle adunanze dell'Assemblea;	
	il libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo;	
	il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, se	
	nominato;	
	il libro delle adunanze degli organi direzionali tecnici.	
	I libri dell'Associazione sono consultabili da parte dei soci	
	che ne facciano motivata richiesta ed in osservanza della	
	legge sulla privacy.	
	Le copie sono fornite dall'Associazione a spese del	
	richiedente.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al	
	Presidente.	
	Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30	
	giorni dalla presentazione della richiesta.	
	I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la	

	sede dell'Associazione in presenza del Presidente e del	
	Segretario.	
	Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea	
	dei soci.	
	Art. 25 - Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'Associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	

	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove	
	iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la	
	loro attività in modo non occasionale.	
	Art. 26 - Lavoratori	
	L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività	
	prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle	
	propri/e associati/e.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	
	propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
	non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al	
	5% del numero degli associati.	
	La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può	
	essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla	
	base della retribuzione annua lorda.	
	Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la decisione	
	motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa	
	da almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida	
	alla presenza della maggioranza assoluta degli associati	



	aventi diritto al voto.	
	Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3	
	successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di	
	almeno 20 giorni, lo scioglimento potrà comunque essere	
	deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea	
	appositamente convocata.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il	
	patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere	
	positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità	
	stabilite dall'Assemblea, e in armonia con quanto disposto al	
	riguardo dal CTS.	
	È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del	
	patrimonio residuo.	
	Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.	
	La risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra i	
	soci e tra i soci e l'associazione, in relazione	
	all'esecuzione ed all'interpretazione del presente atto,	
	compresi i casi di esclusione dell'Associato, sarà devoluta	
	alla decisione di un arbitro nominato, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	Presidente della Camera di Commercio del luogo ove è situata	
	la sede sociale.	
	L'arbitro deciderà entro novanta giorni, in modo	

	irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro	
	irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche	
	dall'obbligo del deposito del lodo.	
	L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità	
	di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Art. 29 - DISCIPLINA DEROGATORIA.	
	Spetterà agli Organi Direzionali Tecnici, come loro primo	
	compito, proporre alla approvazione del Consiglio Direttivo	
	il Codice Etico dell'Associazione;	
	il Regolamento Applicativo dell'Associazione;	
	la Carta dei Servizi e il Nomenclatore Tariffario	
	dell'Associazione;	
	il "Sistema Assicurazione e Certificazione Qualità" e i	
	relativi "Requisiti di Sistema";	
	i Contributi Associativi previsti dall'Associazione.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei paesi esteri la	
	Associazione potrà invece confederarsi o semplicemente	
	partecipare ad altre Associazioni riconosciute o non	
	riconosciute aventi finalità analoghe o aderire a loro	
	iniziative.	
	Articolo 30 - RINVIO.	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto,	

